

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 574 DEL 01/04/2026

O G G E T T O

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL COMUNE DI ARZIGNANO IN QUALITÀ DI ENTE CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN_05-ARZIGNANO E L'AZIENDA ULSS 8 BERICA PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE PRESSO IL PUNTO UNICO DI ACCESSO (PUA) DEL DISTRETTO OVEST.

Proponente: DISTRETTO OVEST
Anno Proposta: 2026
Numero Proposta: 642/26

Il Direttore del Distretto Ovest riferisce:

la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. “Legge di Bilancio per l’anno 2022”), all’art 1, comma 163, prevede che: “Il Servizio Sanitario Nazionale e gli ATS garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non autosufficienza l’accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che hanno la sede operativa presso le articolazioni del servizio sanitario denominate «Case della comunità». Presso i PUA operano équipe integrate composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente appartenente al Servizio sanitario nazionale e agli ATS”.

Il PUA rappresenta la porta di accesso al sistema socio-sanitario con il compito di accompagnare la persona ai servizi mediante una presa in carico unitaria.

È uno dei luoghi dell’assistenza distrettuale per l’integrazione sociosanitaria, professionale e gestionale e, come tale, richiede il raccordo tra le diverse componenti sanitarie e tra queste e le componenti sociali, con l’obiettivo di facilitare i cittadini e le famiglie nell’approccio integrato ai servizi, permettendo una valutazione sanitaria e sociale congiunta dei bisogni della persona e l’individuazione del percorso appropriato da attivare per la tutela della sua salute, superando la settorializzazione dei singoli interventi.

Il Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021/2023 definisce, nell’allegato 2.7 – Allegato Schede Tecniche – gli obiettivi, le funzioni, le modalità operative, le professionalità coinvolte nei PUA, specificando che il front office deve prevedere la presenza di figure professionali quali gli assistenti sociali. Nelle modalità attuative viene specificato che il PUA è realizzato e gestito congiuntamente dall’Ambito Territoriale e dalle Aziende Sanitarie.

Sul fronte sanitario, il PUA si colloca nei modelli organizzativi previsti dal DM 77/2022 che rappresenta una importante innovazione nel panorama della sanità italiana, con l’obiettivo di riformare l’organizzazione dei servizi territoriali di salute. Il decreto si inserisce nel quadro nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), proponendo un modello di assistenza incentrato sulla prossimità e sulla presa in carico della persona, individuando il setting più appropriato in alternativa all’ospedalizzazione.

La Regione Veneto, all’allegato A della DGRV n. 721/23, definisce il Punto Unico di Accesso come “uno dei luoghi dell’assistenza distrettuale per l’integrazione sociosanitaria, professionale e gestionale; come tale richiede il raccordo tra le diverse componenti sanitaria e tra queste e le componenti sociali”.

In questo contesto normativo, il Comune di Arzignano in qualità di ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale VEN_05-Arzignano e l’Azienda ULSS 8 Berica hanno convenuto di impiegare nel PUA una unità di assistente sociale, assunta dal Comune di Arzignano con le risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze ex art. 1 comma 1264 legge n. 296 del 2006, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- garantire una maggiore equità nell’accesso ai servizi e nella presa in carico;
- semplificare ed agevolare l’informazione e l’accesso ai servizi sanitari, sociali e sociosanitari nell’ambito territoriale di competenza;
- promuovere l’integrazione tra attività sanitaria e attività socio-assistenziale.

Si tratta di un’assegnazione di personale a carattere temporaneo, con rapporto di lavoro a tempo pieno, con inizio attività dal 27/04/2026 per la durata di due anni.

L'allegato protocollo d'intesa (all. 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, definisce gli aspetti organizzativi, gestionali ed economici per l'impiego di detta figura professionale e le reciproche responsabilità.

Visti infine:

- l'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, che detta disposizioni in merito alla possibilità di promuovere e concludere accordi fra soggetti ed enti per la definizione e l'attuazione, fra l'altro, di interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata degli stessi soggetti;
- l'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. che detta disposizioni in merito ad accordi fra pubbliche amministrazioni.

Il medesimo Direttore ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di procedere alla sottoscrizione del protocollo d'intesa tra il Comune di Arzignano in qualità di ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_05-Arzignano e l'Azienda ULSS 8 Berica, per l'assegnazione temporanea di personale presso il Punto Unico di Accesso (PUA) del Distretto Ovest, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale (all. 1);
2. di stabilire che il protocollo avrà un periodo di vigenza di anni due a decorrere dal 27/04/2026;
3. di dare atto che il presente provvedimento non genera oneri aggiuntivi a carico di questa ULSS;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(per il dr. Alberto Rigo – dr.ssa Sara Mondino)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assembergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

PROTOCOLLO D'INTESA

STIPULATO AI SENSI DELL' ART. 23 BIS, COMMA 7, D.LGS. N. 165/2001

TRA IL COMUNE DI ARZIGNANO IN QUALITÀ DI ENTE CAPOFILA DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VEN_05-ARZIGNANO E L'AZIENDA AULSS 8 BERICA PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE PRESSO IL PUNTO UNICO DI ACCESSO (PUA) DEL DISTRETTO OVEST

TRA

Il Comune di Arzignano, in qualità di ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_05-Arzignano, rappresentato dalla Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino dott.ssa Laura Zoia, domiciliata per l'incarico presso il Comune di Arzignano, codice fiscale 00244950242, che agisce in virtù del Decreto del Sindaco protocollo numero 61911/2024, confermato da Decreto del Commissario Prefettizio n. 5 del 12/01/2026, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. ... del, dichiarata immediatamente esecutiva;

E

L'Azienda ULSS 8 BERICA, con sede legale a 36100 Vicenza viale Rodolfi, 37, p.iva 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Peter Assembergs, in virtù del decreto del Presidente della Giunta Regionale n.22 del 28 febbraio 2026, in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. ____ del _____;

PREMESSO CHE

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 23 bis, comma 7, prevede che: "sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo Decreto, 2 possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private." I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie;
- la Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. "Legge di Bilancio per l'anno 2022"), all'art 1, comma 163, prevede che: "Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che hanno la sede operativa presso le articolazioni del servizio sanitario denominate «Case della comunità». Presso i PUA operano équipe integrate composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente appartenente al Servizio sanitario nazionale e agli ATS";
- il Piano Nazionale degli Interventi e dei servizi sociali 2021/2023 prevede, nell'allegato 2.7 – Allegato Schede Tecniche – i Punti Unici di Accesso (PUA) stabilendone gli obiettivi, le funzioni, le modalità operative, le professionalità coinvolte, specificando che il front office deve prevedere la presenza di figure professionali quali gli assistenti sociali. Nelle modalità attuative viene specificato che il PUA è realizzato e gestito congiuntamente dall'Ambito territoriale e dalle aziende sanitarie;
- con DGRV n. n. 1728 del 30.12.2022 e n. 1558 del 12.12.2023 l'Ambito Territoriale Sociale VEN_05-Arzignano è stato assegnatario di risorse destinate al rafforzamento delle professionalità sociali nei PUA, per la realizzazione progressiva dei LEPS;
- La Regione Veneto, all'allegato A della DGRV 721/23, definisce il Punto Unico di Accesso come "uno dei luoghi dell'assistenza distrettuale per l'integrazione sociosanitaria, professionale e gestionale; come tale richiede il raccordo tra le diverse componenti sanitarie e tra queste e le componenti sociali".

- Sostanzialmente i PUA perseguono i seguenti obiettivi:
 - garantire una maggiore equità nell'accesso ai servizi e nella presa in carico;
 - semplificare ed agevolare l'informazione e l'accesso ai servizi sanitari, sociali e sociosanitari nell'ambito territoriale di competenza;
 - promuovere l'integrazione tra attività sanitaria e attività socio-assistenziale;
- tra i predetti Enti si è convenuto di realizzare le attività progettuali sopra citate anche attraverso la figura di un assistente sociale assunta dal Comune di Arzignano in qualità di Comune Capofila del predetto Ambito con le risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze ex art. 1 comma 1264 legge n. 296 del 2006, assegnate dalla Regione del Veneto con i provvedimenti sopra citati;

TENUTO CONTO

che, relativamente a detto personale, occorre disciplinare, ai sensi del richiamato art. 23, bis, comma 7 del D. Lgs. 165/2001, funzioni e modalità di inserimento della predetta figura nell'ambito del PUA mantenendo in carico al Comune di Arzignano, in qualità di Comune Capofila dell'ATS VEN_05-Arzignano, l'onere della corresponsione del trattamento economico

si conviene e si sottoscrive quanto segue:

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Protocollo d'Intesa ha per oggetto l'utilizzazione in assegnazione temporanea, da parte dell'Azienda ULSS 8 BERICA di personale dipendente del Comune di Arzignano quale capofila dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_05, per le finalità previste dal Piano Nazionale degli Interventi e dei servizi sociali 2021/2023 relativamente all'attuazione dei Punti Unici di Accesso (PUA) (allegato 2.7 Allegato Schede Tecniche).
2. L'assegnazione temporanea riguarda una unità con il profilo di Assistente sociale a tempo pieno (36 ore settimanali) da assegnare con effetto dal 27 aprile 2026. L'assegnazione del personale addetto avviene in coerenza con quanto previsto dall'art. 23-bis comma 7 del Decreto Legislativo 165/2001, previa acquisizione del consenso da parte dei dipendenti interessati. Il presente accordo costituisce protocollo di intesa ai sensi della medesima normativa.

ART. 2 TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

1. Il Comune di Arzignano mantiene per tutto il periodo di assegnazione temporanea la titolarità del rapporto di lavoro. Il personale assegnato temporaneamente all'Azienda Ulss 8 Berica conserva lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento presso il Comune di Arzignano.
2. Per l'intero periodo di assegnazione, tutti gli oneri relativi al trattamento economico, compresi quelli relativi agli oneri riflessi a quelli contributivi e assicurativi, sono a carico e liquidati dal Comune di Arzignano.
3. Il servizio svolto in assegnazione temporanea presso l'Azienda Ulss 8 Berica è considerato, a tutti gli effetti, quale servizio prestato presso il Comune di Arzignano quale ente capofila dell'ATS Ven_05 Arzignano.
4. Il dipendente in assegnazione temporanea è tenuto a partecipare, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio cui è assegnato, alle iniziative di formazione promosse dal Comune di Arzignano e dell'ente di assegnazione e alle attività di coordinamento con i servizi sociali dei Comuni dell'ATS e con l'ATS stessa.
5. Il servizio prestato dal dipendente durante il periodo di assegnazione temporanea costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di carriera

ART. 3 ONERI ECONOMICI

1. L'assunzione è finanziata con risorse statali del Fondo nazionale per le Non Autosufficienze (triennio 2022-2024) assegnate al Comune di Arzignano capofila dell'Ambito Territoriale VEN_05-Arzignano, per il raggiungimento progressivo dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS). Gli oneri stipendiali, in quanto etero finanziati, non sono oggetto di richiesta di rimborso all'Azienda Ulss 8 Berica.

ART. 4 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

1. L'organizzazione del lavoro e delle attività prestate presso il PUA sono di competenza e responsabilità dell'Ulss 8 Berica.
2. Nel rispetto delle prescrizioni del CCNL di comparto e delle disposizioni di legge, l'articolazione oraria presso l'Azienda sarà oggetto di specifica determinazione dell'Ente utilizzatore secondo le specifiche esigenze di servizio, che sarà comunicata all'ente datore di lavoro preliminarmente all'avvio dell'utilizzo in assegnazione temporanea.
3. La rilevazione delle presenze del dipendente in assegnazione temporanea presso l'Azienda Ulss 8 Berica avverrà nel modo seguente:
 - Il lavoratore effettuerà le timbrature presso la struttura di assegnazione, utilizzando i sistemi di rilevazione automatica delle presenze dell'ente di assegnazione;
 - L'Azienda Ulss 8 Berica elaborerà mensilmente e metterà a disposizione del lavoratore entro il giorno 5 del mese seguente, il prospetto riportante la rilevazione delle presenze;
 - Il lavoratore provvederà ad inserire con le proprie credenziali nel sistema informatico di rilevazione presenze dell'ente datore di lavoro entro il giorno 15 del mese successivo alla rilevazione, le timbrature effettuate nel corso del mese precedente e rilevate dal sistema informatico in uso presso l'ente di assegnazione;
 - La direzione responsabile della gestione del rapporto di lavoro del dipendente presso l'ente datore di lavoro autorizzerà nei successivi 10 giorni le timbrature in modo che esse siano acquisite nel sistema di rilevazione presenze del Comune di Arzignano.
4. Le autorizzazioni correlate alla fruizione dei giustificativi di assenza nonché all'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario saranno gestite dal dirigente dell'ente datore di lavoro, mediante coordinamento con la struttura dell'Azienda responsabile della gestione del rapporto di lavoro del personale in assegnazione temporanea e saranno richieste tramite il sistema di rilevazione presenze del Comune di Arzignano; analogamente la gestione delle assenze per malattia/infortunio avverrà a cura del Comune di Arzignano, fermo restando l'obbligo da parte del dipendente di informare gli uffici di assegnazione del periodo di assenza secondo le modalità contrattualmente previste.
5. Con riferimento in particolare alle assenze per malattia, il lavoratore deve darne comunicazione tempestiva e comunque all'inizio dell'orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza sia all'ente datore di lavoro che all'Azienda di assegnazione mediante email.
6. Il Comune di Arzignano, quale datore di lavoro, resta obbligato a effettuare le denunce di infortunio sul lavoro e di malattia professionale e a dare notizia all'autorità di Pubblica Sicurezza di ogni evento che abbia per conseguenza la morte o l'inabilità al lavoro per più di 3 giorni, fermo restando il dovere da parte dell'ULSS 8 Berica, di fornire gli elementi informativi necessari per l'assolvimento di tale obbligo.
7. Il dipendente è tenuto a comunicare l'infortunio di cui sia rimasto vittima direttamente al Comune di Arzignano, inviando anche la relativa documentazione medica. Nel caso in cui il lavoratore ometta di inviare la

documentazione all'Ente datore di lavoro e la consegnino solamente ai referenti dell'ULSS 8 Berica, quest'ultima dovrà trasmettere tempestivamente all'Ente datore di lavoro la documentazione relativa all'infortunio, onde consentirgli di effettuare le relative denunce entro i termini di legge.

8. Ai fini della modalità di valutazione del personale di cui al presente accordo, con riferimento ai parametri degli obiettivi organizzativi e individuali assegnati nonché al fattore comportamentale, gli stessi saranno oggetto di valutazione sulla base di una specifica relazione illustrativa sui risultati raggiunti, formulata dall'Ulss 8 Berica. A tal fine la figura dirigenziale di riferimento dovrà essere opportunamente informata sulle modalità e criteri definiti dal Sistema di misurazione e valutazione adottato dal Comune di Arzignano.
9. La titolarità dell'azione disciplinare spetta al Comune di Arzignano che rimane, inoltre, competente per quel che riguarda l'adozione di provvedimenti di sospensione cautelare facoltativa ed obbligatoria, disposta ai sensi della normativa vigente. L'ULSS 8 Berica, quale soggetto utilizzatore, fornisce gli elementi necessari per l'avvio del procedimento disciplinare.
10. L'eventuale autorizzazione all'esercizio di attività extra istituzionali è di competenza dell'ente datore di lavoro, previo coordinamento con i responsabili dell'Azienda.
11. L'azienda è tenuta a relazionare al Comune di Arzignano in merito al grado di soddisfazione della prestazione lavorativa della dipendente in assegnazione temporanea, anche ai fini dell'eventuale superamento del periodo di prova.

Art. 5 SEDE DI LAVORO

1. Le prestazioni di lavoro si svolgeranno presso il PUA del Distretto Ovest (Casa di Comunità di Lonigo e Casa di Comunità di Arzignano). È in facoltà del soggetto gestore del rapporto di lavoro la modifica della sede di servizio per necessità organizzative; inoltre, potranno essere prese in esame eventuali modifiche alla sede di servizio su istanza del lavoratore.
2. Nell'ambito delle attività previste dai progetti di assegnazione, l'assistente sociale assegnato può essere ammesso al servizio fuori sede. In questo caso l'Ente utilizzatore valuterà l'opportunità e la necessità del servizio e provvederà ad autorizzare la relativa missione.

Art. 6 DURATA

1. Gli effetti del presente Protocollo d'intesa decorrono dal 27 aprile 2026 per la durata di anni due.
2. Il protocollo potrà essere concluso prima della scadenza, di comune accordo tra gli Enti sottoscrittori, qualora venga individuata una diversa forma di gestione associata della funzione socio-assistenziale, in particolare con l'operatività del nuovo Ambito Sociale Territoriale, ai sensi della LR Veneto n. 9/2024.
3. È facoltà del Comune datore di lavoro determinare la cessazione dell'assegnazione dei lavoratori nell'eventualità in cui vengano meno le ragioni tecniche, organizzative alla base del presente accordo. L'assegnazione inoltre avrà termine fisiologico in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con il Comune datore di lavoro, ed avrà termine nell'eventualità si concretizzassero le condizioni di mobilità interna ad altro servizio gestito direttamente dal Comune. Dovranno in tal caso essere concordate misure alternative di collaborazione da parte del Comune all'ULSS 8 Berica.

ART. 7 FACOLTA' DI RECESSO

1. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Protocollo prima della scadenza di cui all'art. 6, con preavviso scritto di almeno 30 giorni da notificare all'altra Parte, senza alcun altro onere.

Art. 8 SOTTOSCRIZIONE

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (tabella allegato "B") ed è altresì esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
2. Ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge 241/1990, la presente scrittura privata, rientrando negli accordi fra pubbliche amministrazioni, è stipulata in modalità elettronica, su supporto informatico reso non modificabile, e sottoscritta dalle parti in segno di completa accettazione con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005.

Per il Comune di Arzignano
la DIRIGENTE AREA "SERVIZI AL CITTADINO" – dott.ssa Laura Zoia
documento firmato digitalmente

Per l'Azienda Ulss 8 Berica – dott. Peter Assembergs
il DIRETTORE GENERALE
documento firmato digitalmente